

Con riferimento alla domanda d'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) presentata dall'associazione SOCIAL @ MANDATORY in data 19 luglio 2017 (acquisita agli atti del Corecom con prot. AL.2017.0036321 del 21/07/2017), in relazione alle attività di editoria cartacea e di editoria elettronica, si trasmettono in allegato:

1) il provvedimento di iscrizione emanato dal Servizio Diritti dei Cittadini - Corecom dell'Emilia-Romagna;

2) la nota informativa per l'accesso al programma informatico di gestione del ROC.

Si fa presente che le modalità di tenuta del Registro sono disciplinate dalla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - 31 gennaio 2009, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli effetti del provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del citato Regolamento retroagiscono alla data di spedizione della domanda di iscrizione.

Il soggetto iscritto è tenuto agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 10 ed 11 del citato Regolamento. Qualora siano venuti meno uno o più requisiti per l'iscrizione, il soggetto iscritto è tenuto a presentare domanda di cancellazione dal Registro stesso entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione.

Le comunicazioni al Registro di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 11 e 12 del suddetto Regolamento dovranno essere inviate, utilizzando la modulistica prevista dalla citata Delibera n. 666/08/CONS, esclusivamente in modalità telematica mediante:
- accesso al portale presente all'indirizzo Internet <http://www.roc.agcom.it> ovvero
- nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it

Si precisa, altresì, che l'attribuzione del numero di registrazione nel Registro degli Operatori di Comunicazione può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445.

Da ultimo, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 24 (Sanzioni) del Regolamento in parola, le violazioni dello stesso sono punite ai sensi dell'art. 1, commi 29, 30, 31, 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Bologna, 31 luglio 2017

Cordiali saluti.